



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Provvedimento n. 452 – S del 10 dicembre 2015**

Oggetto: Procedimento n. UVMAC/S/4392/2015 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, avviato nei confronti del Comune di Camporosso (IM)

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 dicembre 2015;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del comune di Camporosso, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del P.T.P.C e del P.T.T.I;

Considerato che dagli accertamenti istruttori è emerso che il comune di Camporosso con deliberazione G.C. n. 13 del 31.1.2015 ha approvato il P.T.P.C. 2014/2016;

Vista la nota del 22.9.2015 protocollo n. 120292, di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità per omessa adozione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. relativi al triennio 2015/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, indirizzata distintamente ai componenti della Giunta comunale, ossia al Sindaco pro tempore Davide Gibelli, agli assessori Maurizio Morabito, Cristiana Celi, Fabio Gastaldo, Fulvia Raimondo, e al Segretario comunale, Marcello Prata, quali soggetti obbligati all'approvazione e adozione del P.T.P.C. e P.T.T.I, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento, con la quale sono state chieste le motivazioni che hanno impedito la tempestiva adozione ed approvazione documenti citati;

Vista la nota di riscontro inviata dall'organo di indirizzo politico e dal Segretario comunale, acquisita al protocollo di questa Autorità n. 127732 del 5.10.2015 con la quale si attestava l'adozione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. 2015/2017, ma in data successiva alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. In particolare viene rappresentato che l'organo esecutivo, in data 25.9.2015 ha provveduto con deliberazione n. 149 ad approvare i Piani omessi e che gli stessi sono stati pubblicati sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data 28.9.2015;

Visto il verbale dell'audizione tenutasi presso la sede dell'Autorità il 23.11.2015 su istanza dell'amministrazione comunale di Camporosso;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

Il comune di Camporosso è un ente circa 5.600 abitanti, con una dotazione organica di 29 dipendenti, di cui n. 7 con contratto part time, n. 4 operai, n. 4 vigili urbani e n. 2 autisti. Il Segretario comunale deve seguire un notevole numero di incombenze assumendo, in alcuni casi, anche la direzione di alcuni settori dell'amministrazione, inoltre svolge la sua funzione anche in convenzionamento con altro Comune.

La nota illustrativa dell'amministrazione di Camporosso, trasmessa a giustificazione del comportamento omissivo, rappresenta che l'inadempimento contestato non è in alcun modo riconducibile ad una volontà di non adempiere alla normativa vigente, ma piuttosto una "dimenticanza" in cui è stato indotto il RPC, sul quale ricade un gravoso carico di lavoro dovuto all'esiguità delle risorse economiche e umane di cui il Comune dispone e a causa di un'intensa attività sia amministrativa, per novità normative sopraggiunte, che gestionale/organizzativa,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

coincidenti con il periodo in cui la normativa vigente prescrive la redazione e approvazione dell'aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I.

Con riferimento a quanto sopra riportato è possibile escludere che l'amministrazione volesse, con consapevolezza e volontà, commettere l'infrazione di che trattasi ovvero che il suo comportamento omissivo seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della sua azione.

L'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta è dunque da rinvenirsi nella colpa.

### II Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri.

Nel caso di specie, si ritiene di irrogare la sanzione pecuniaria nel limite minimo edittale, atteso che, pur avendo il comune di Camporosso commesso un'infrazione, la gravità della stessa non appare tale da superare tale valore minimo.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco e assessori, RPC), in parti uguali tra loro e con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito.

Tutto ciò premesso e considerato

### DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, e con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo, ai signori:
  - o Davide Gibelli, nella qualità di sindaco pro tempore,
  - o Maurizio Morabito, nella qualità di vice sindaco,
  - o Cristiana Celi, Fulvia Raimondo, Fabio Gastaldo, nella qualità di assessori,
  - o Marcello Prata, nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento. Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 15 dicembre 2015  
Il Segretario: Maria Esposito